

TI_GERICHTE 11.2006.112 vom 8. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.112

FR: TI_GERICHTE 11.2006.112 du 8 février 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2006.112 del 8 febbraio 2011

Regeste

Diritto di risposta

Erwägungen

E. 2

Secondo gli art. 28 l cpv. 4 vCC e 429 e cpv. 2 CPC ticinese l'appello contro una sentenza che ordina la pubblicazione di una risposta non ha effetto sospensivo. L'impresa responsabile del mezzo di comunicazione è tuttavia legittimata a ricorrere anche se la risposta ordinata dal primo giudice è stata nel frattempo pubblicata (DTF 114 II 386 consid. 3). Dottrina unanime riconosce inoltre all'impresa che è stata tenuta a diffondere una risposta e che esce vittoriosa da una procedura di ricorso il diritto di informare il pubblico dell'esito del giudizio (Tercier , Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 1724; Hotz , Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, Berna/Stoccarda 1987, pag. 116; Pedrazzini/ Oberholzer , Grundriss des Personenrechts, 4^a edizione, pag. 171 n. 6.4.4.5.7b).

E. 3

Il Pretore ha ordinato la pubblicazione della risposta offerta da AO 1 con una modifica, prospettata già in sede di discussione, consistente nel sostituire le affermazioni “Ciò è falso” con “Ciò non è vero”. A mente sua, rimproverare all'editore di un periodico di non cercare la verità, ma di attaccare personalmente e frontalmente un terzo può creare nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona. Ciò che – ha epilogato il Pretore – tocca la sfera intima dell'interessato.

E. 4

L'appellante contesta anzitutto la legittimazione dell'istante, sostenendo che questi non agisce a titolo personale, bensì come editore di due periodici (appello, n. 2 e 3). L'appellato ribadisce di procedere in difesa della sua personalità. Il Pretore ha semplicemente sorvolato la questione. Considerato il presumibile esito del giudizio, il problema può per ora rimanere irrisolto. Andrà affrontato nel caso in cui l'appello dovesse essere rigettato, a conferma della risposta presentata da AO 1. Qualora invece il diritto di risposta dovesse essere respinto, risulterà superfluo interrogarsi sulla legittimazione attiva dell'istante.

E. 5

Secondo l'appellante l'articolo che ha dato origine al diritto di risposta litigioso verteva sull'esito di un pubblico dibattito dinanzi a un'autorità e non lascerebbe spazio perciò a un diritto di risposta (appello, n. 4.1). AO 1 contesta simile opinione, affermando – in sintesi – che il Consiglio svizzero della stampa non è un'autorità pubblica, bensì un'organizzazione privata. Anche tale quesito può, per adesso, rimanere aperto. Ove l'appello dovesse essere respinto, si tornerà sul tema.

E. 5.1

e 5.2). Ora, la questione di sapere se il principio del “fatto contro fatto” sia stato rispettato nel caso specifico va esaminata concretamente, scorrendo i quattro punti della risposta. a) Il primo punto, modificato dal Pretore, è il seguente: 1. In merito a due articoli di _____ e _____ sull'operato dell'ex chimico cantonale _____, _____ di settembre 2006 ha scritto che “secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”. Ciò non è vero. Il Consiglio della stampa non ha contestato la completezza delle ricerche di _____ e _____, precisando che “sono stati interpellati tutti i protagonisti, si sono consultate le autorità federali, si è consultata varia documentazione”. L'articolo della _____ esordiva invero con la seguente affermazione: “Secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”. In realtà il Consiglio svizzero della stampa non aveva accertato che non v'era stata ricerca della verità. Aveva ravvisato la violazione della direttiva 1.1 della Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti, ma non tanto perché AO 1 non avesse indagato sui fatti (aveva anzi elogiato le ricerca giornalistica), quanto perché egli ne aveva enfatizzato la portata (“problematico è però l'uso che è stato fatto delle informazioni raccolte: consid. 1a). “Si deve perciò constatare, per concludere” – aveva epilogato il Consiglio svizzero della stampa – che _____, soprattutto dando un titolo esagerato all'articolo, ha violato la Direttiva 1.1 della Dichiarazione” (consid. 1a in fine). L'affermazione unilaterale della _____ giustificava dunque una risposta. Il problema è che la risposta di AO 1 era altrettanto unilaterale e, soprattutto, incompleta. Il Consiglio svizzero della Stampa aveva pur sempre constatato in effetti – ciò che AO 1 sottaceva – che l'informazione su _____ non era corretta, ma ingigantita, e dunque parzialmente “montata”. Ciò imponeva una formulazione più equilibrata della risposta, che tuttavia non competeva al Pretore. Il giudice può invero correggere o emendare un testo (DTF 130 III

E. 6

L'appellante reputa che AO 1 non possa dirsi “toccato” dall'articolo in oggetto, poiché anche il _____ si era occupato del caso, finanche con titoli meno pacati rispetto a quelli della _____. Inoltre, stante la maggiore tiratura di quel giornale, l'interessato avrebbe dovuto chiedere prima un diritto di risposta al _____. Pretendere in simili circostanze un diritto di risposta sulla _____ costituirebbe abuso di diritto (appello, n. 4.2). AO 1 obietta che per sapere se egli sia toccato o no dalla pubblicazione della _____ bisogna analizzare quel testo, e non altri. a) Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con la propria esposizione dei fatti (art. 28 g cpv. 1 CC). Non occorre che la personalità di chi intende rispondere sia lesa in modo illecito; basta che siano “toccati” l'onore, la sfera privata, la vita familiare, il credo politico, la fede religiosa, i trascorsi personali e così via. D'altro lato un'asserzione non pertinente diffusa per opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico non dà diritto necessariamente a una risposta; la pubblicazione deve recare alla persona un danno d'immagine, mettendone in dubbia luce la reputazione sociale o professionale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.127 del 15 marzo 2005, consid. 2). b) In concreto la questione di sapere se AO 1 agisca come editore o come privato può – come detto – rimanere indecisa. Determinante è che, comunque sia, nell'articolo pubblicato sulla _____ il suo nome figurava in prima persona, accanto a quello di _____, come quello di chi sosteneva “la tesi di fondo”, secondo cui “nel 1999 l'allora direttore del

Laboratorio cantonale, _____, “oggi presidente dell' _____” (...), avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a base di pinne di squalo proibito da Berna, senza informare l'autorità federale”. AO 1 non era messo in causa quindi come semplice editore di due periodici, ma come la persona che si valeva di due periodici per offendere – contrariamente alla verità – _____. Ciò può arrecare un danno d'immagine anche a un privato e può giustificare un diritto di risposta. Su questo punto l'asserto dell'appellante non può essere seguito.

E. 7

A parere dell'appellante il Pretore non avrebbe dovuto concedere a AO 1 alcun diritto di risposta, poiché l'articolo apparso sulla _____ non conteneva – contrariamente all'opinione del Pretore – un'esposizione di fatti (appello, n.

E. 8

Nelle osservazioni all'appello AO 1 propone che, fosse da accogliere l'impugnazione della convenuta, quest'ultima sia tenuta a pubblicare sulla _____ una risposta elaborata dal Tribunale d'appello. La domanda cade nel vuoto già per il fatto che – come si è ripetuto – il giudice può intervenire puntualmente sul testo di una risposta, correggendolo o modificandolo, ma non è abilitato a riformularlo o a riscriverlo. Non spetta dunque al Tribunale d'appello redigere un testo nuovo.

E. 9

La tassa di giustizia e le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). In materia di ripetibili valgono i criteri che l'appellata già conosce siccome illustrati in una sentenza che la riguardava (inc. 11.2004.127 del 15 marzo 2005, consid. 9 pubblicato in: RtiD II-2005 pag. 680). Ciò giustifica in via equitativa un'indennità di fr. 250.–. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado va riformato di conseguenza.

E. 10

Per quanto riguarda i rimedi giuridici contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una causa sul diritto di risposta è una contestazione civile di carattere non patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5C.693/2008 del 16 marzo 2009, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 135 III 385). Ciò posto, la via giudiziaria è quella del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF), senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 250.– a titolo di indennità. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 250.– a titolo di indennità. III. Intimazione a: – , ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente _____ Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.